

D.R. del 15 aprile 2011 n. 5540

IL RETTORE

- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 12 che ha demandato alle amministrazioni pubbliche di organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici;
- VISTO** il vigente CCNL del comparto Università e, in particolare, l'articolo 71 che impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere, con proprio regolamento, a disciplinare la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati iscritti all'albo, secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
- VISTO** lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con D.R. 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e contabilità emanato con D.R. 8 ottobre 2008, n. 13745, e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione delle strutture amministrative centrali emanato con D.R. 22 giugno 2006, n. 10844 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'Ufficio Legale;
- RITENUTO** inoltre, opportuno disciplinare in apposito regolamento l'organizzazione dell'Ufficio Legale al fine di garantire il rispetto dei principi organizzatori individuati dalla giurisprudenza nel corso degli anni;
- VISTA** la delibera del 9 marzo 2011, n. 71 con la quale il Senato Accademico ha approvato il regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale di Ateneo;
- VISTA** la delibera del 23 marzo 2011, n. 55 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al regolamento sopracitato;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale di Ateneo risultante dall'allegato 1, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore all'atto della sua emanazione ed è pubblicato su www.unipi.it.

IL RETTORE
f.to M. Augello

UNIVERSITA' DI PISA

Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale di Ateneo

D.R. Prot. n. 5540 del 15 aprile 2011 - Emanazione

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ufficio Legale dell'Ateneo, nonché la corresponsione dei compensi professionali, secondo quanto disposto dal d.lgs 165/2001, art. 12, dal vigente CCNL del comparto Università, art. 71, agli Avvocati dipendenti che svolgano attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ateneo.

Art. 2 Funzioni dell'Ufficio Legale

1. All'Ufficio Legale dell'Ateneo compete:

La rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione nelle cause di lavoro, civili, tributarie e amministrative, in cui essa sia parte attrice o convenuta nonché nelle eventuali fasi conciliative;

l'assistenza all'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinata (cause davanti alle giurisdizioni superiori e cause davanti al TAR);

la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta degli organi accademici;

la formulazione di pareri sulla legittimità di atti, contratti e provvedimenti aventi rilevanza anche esterna e sull'interpretazione della normativa di Ateneo, su richiesta degli organi accademici, dei dirigenti, dei responsabili delle strutture didattiche scientifiche e di servizio, dei coordinatori amministrativi, segretari amministrativi, dei direttori operativi;

il supporto agli uffici per l'attuazione della normativa in materia di accesso, privacy e nuove tecnologie.

Art. 3 Organizzazione dell'Ufficio Legale

1. L'Ufficio Legale è organizzato come segue:
 - Responsabile: assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività dell'Ufficio, giudiziali, stragiudiziali e consultive. Promuove l'informazione e la collaborazione reciproca fra avvocati, lo scambio di informazioni. Coordina l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo dando istruzioni di carattere generale. Distribuisce razionalmente le cause fra gli avvocati in base al carico di lavoro, alle competenze e attitudini. Ilascia pareri su richiesta degli organi accademici, dei dirigenti, dei responsabili delle strutture didattiche scientifiche e di servizio, dei coordinatori amministrativi, segretari amministrativi, dei direttori operativi. Gestisce i capitoli di bilancio sui quali ha avuto la delega dal Direttore Amministrativo.
 - Funzionari abilitati all'esercizio della professione iscritti all'albo speciale: hanno la rappresentanza e difesa in giudizio delle cause a loro assegnate dal Responsabile.

Supportano le strutture nella fase pre contenziosa. Supportano l'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinata.

- Altri funzionari: Svolgono attività istruttoria nelle cause patrocinata dall'Avvocatura; rilasciano pareri interpretativi della normativa di Ateneo; supportano gli uffici per l'attuazione della normativa in materia di accesso, privacy e nuove tecnologie; svolgono attività di consulenza specialistica su problematiche complesse di natura giuridica.

Art. 4 Rappresentanza e difesa in giudizio

1. Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte convenuta, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Legale, il Dirigente competente o il Responsabile della struttura didattica scientifica o di servizio, predisponde e trasmette tempestivamente una relazione dettagliata sui fatti e la documentazione utile alla difesa in giudizio.
2. Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte attrice, i Dirigenti o i Responsabili delle strutture scientifiche didattiche o di servizio devono trasmettere al responsabile dell'Ufficio Legale la medesima documentazione di cui ai commi precedenti con una lettera di incarico ad agire in giudizio.

Art. 5 Spese legali e criteri per l'elaborazione della nota pro forma

1. Agli avvocati dipendenti dell'Ateneo, iscritti nelle sezioni speciali dell'albo degli avvocati, che svolgono attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università di Pisa, è riconosciuto il compenso professionale per le attività giudiziali e stragiudiziali nella misura minima prevista dalla vigente tariffa professionale.
2. Il compenso professionale è attribuito per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata ivi compresi i collegi arbitrali
3. Il compenso è percepito per intero in caso di spese liquidate dal giudice.
4. Il compenso è percepito nella misura del 50% in caso di compensazione delle spese, nel caso di sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità della domanda di controparte, il suo difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse.
5. Non sono dovuti compensi per le prestazioni rese nella fase conciliativa nell'ambito dei Collegi di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, salvo in caso di esito favorevole della fase conciliativa.
6. I compensi professionali si aggiungono alla retribuzione di risultato.
7. Qualora la rappresentanza e difesa in giudizio siano state conferite alla competente Avvocatura dello Stato, ai legali interni sono riconosciuti i compensi professionali connessi alle attività procuratorie di udienza delegate agli stessi dall'Avvocatura medesima.
8. Gli avvocati interni, nella redazione della nota proforma, considerato che l'attività prestata è svolta nell'ambito della struttura organizzativa, non indicheranno le seguenti voci:
 - Per gli onorari: consultazione con il cliente, ispezione dei luoghi della controversia, ricerca dei documenti
 - Per i diritti: posizione e archivio, rimborsi spese per richiesta di documenti e certificati rilasciati da uffici, enti o autorità, rimborsi spese generali e di registrazione atti.

Art.6 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico ed entra in vigore all'atto della sua emanazione.